

# **COMUNE DI MASSANZAGO**

Provincia di Padova

*REGOLAMENTO*

*FIERA MERCATO DI NATALE*

## **REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE FIERISTICA “FIERA MERCATO DI NATALE”**

### **A. RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI**

#### 1. Identificazione amministrativa della manifestazione:

L'evento rientra tra le manifestazioni così definite all'art. 2, commi 1° e 2° della Legge regionale 23.05.2002, n. 11, di disciplina del settore fieristico nella categoria delle mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti.

#### 2. Finalità della manifestazione

- L'iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere sociale, culturale e promozionale, nel cui ambito l'attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione. A tal fine i venditori professionali come risultanti dall'iscrizione al registro delle imprese, che intendono effettuare la vendita immediata nell'ambito della manifestazione, non possono superare il 50% degli espositori.
- L'intento è di offrire un'occasione di aggregazione per l'intera comunità, oltre che promuovere i prodotti locali e artigianali.

#### 3. Periodo di svolgimento:

- La manifestazione avrà luogo il sabato e la domenica del 16 e 17 Dicembre 2017
- Con i seguenti orari: sabato dalle ore 14.30 alle 22,00 e domenica dalle 10.00 alle 22,00

#### 4. Area e strutture della manifestazione:

La manifestazione si svolgerà a Massanzago nel giardino di Villa Baglioni, prima esedra, di fronte all'ingresso lato Sud del Comune,

La struttura espositiva ricade solo su area pubblica scoperta.

Il numero massimo degli espositori: 30

Servizi igienici. Viene messo a disposizione il servizio nella sala consiliare con accesso dalla Piazza del Donatore.

#### 5. Richieste di partecipazione e criteri di ammissione:

- a) Hanno titolo a partecipare alla manifestazione enti, associazioni, comitati ed operatori economici impegnati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo, o commerciale, o dei servizi, nell'ambito delle finalità della manifestazione.
- b) Le domande di partecipazione vanno presentate in forma scritta almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione. In caso di accoglimento della domanda l'Organizzatore ne dà conferma scritta al richiedente. La conferma costituisce titolo di partecipazione non cedibile e valido solo per il soggetto intestatario.
- c) L'Organizzatore si riserva, nell'interesse della manifestazione, di esaminare domande presentate dopo il termine suindicato e fino al giorno della manifestazione, ma senza garanzia di riscontro e di ammissione.
- d) I soggetti richiedenti saranno ammessi, a discrezione dell'Organizzazione e nell'interesse della manifestazione, previa accettazione delle condizioni di cui al presente regolamento, fino ad esaurimento della disponibilità di superficie concessa. L'eventuale ammissione non costituisce diritto di accesso a edizioni successive.

## **B. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'ORGANIZZATORE**

### **1. Adempimenti**

Il soggetto organizzatore curerà che l'area sia funzionalmente attrezzata con contenitori per il deposito dei rifiuti da parte del pubblico e quant'altro necessario alla funzionalità della manifestazione, con particolare attenzione all'aspetto igienico sanitario.

In particolare:

- l'area riservata ai generi alimentari deve essere nettamente separata da quella riservata ai prodotti non alimentari;
- al termine della manifestazione, i rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere stoccati con le modalità concordate con il concessionario del servizio.

Il soggetto organizzatore, inoltre, definirà la disposizione dei posteggi e il numero massimo degli espositori entro l'area concessa, secondo la propria discrezionalità e per il miglior successo della manifestazione, ma tenendo conto che, per numero e disposizione, non si crei pericolo per la sicurezza pubblica e siano assicurati idonei corridoi di servizio per i mezzi di soccorso pubblico.

Curerà inoltre, di controllare nell'ambito della propria attività organizzativa, che gli espositori siano muniti, per l'esposizione, di idonea e adeguata attrezzatura, e si attengano alle seguenti prescrizioni di carattere generale.

## **C. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA' A CARICO DEGLI ESPOSITORI**

1. Gli espositori sono tenuti a osservare le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a) accedere all'area espositiva e allestire il proprio stand entro le ore 14,00 di sabato ed entro le ore 9,30 di domenica, pena l'esclusione dalla manifestazione;
- b) allestire lo spazio loro riservato con ordine e senza andare oltre l'area di posteggio loro assegnata;
- c) permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell'area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che insudici il posto, depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori predisposti dall'organizzazione;
- d) moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra. In particolar modo è fatto divieto assoluto all'espositore di usare dispositivi di amplificazione sonora;
- e) non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra;
- f) effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale;
- e) all'atto della domanda il richiedente si impegna a partecipare alla manifestazione nel posteggio che gli verrà assegnato, anche se le dimensioni risulteranno diverse da quelle richieste, e ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni integrative che dovessero essere emanate dall'Organizzazione in qualsiasi momento, nell'interesse della manifestazione;

### **Altre disposizione in materia di igiene degli alimenti nel caso la fiera riguardi anche il settore alimentare:**

- a) I prodotti esposti devono essere collocati sugli appositi banchi, quelli non confezionati devono essere protetti con opportuni accorgimenti al fine di evitare ogni forma di insudiciamento;
- b) I prodotti deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata, e i banchi di esposizione dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002;
- c) E' consentita l'offerta di piccole porzioni di prodotto, nella forma di degustazione a scopo promozionale, usando gli opportuni accorgimenti ai fini igienici;

d) L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza.

#### **D. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Contro i trasgressori alle presenti disposizioni possono essere adottati dall'organizzatore i provvedimenti dell'allontanamento dalla manifestazione e dell'esclusione anche definitiva dalle manifestazioni future, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative o penali previste da altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
2. Il Comune non risponde di responsabilità di qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a responsabilità di qualsiasi titolo, agli espositori o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, né per eventuali danni arrecati o subiti da terzi a qualsiasi titolo.
3. Gli espositori possono presentare al Comune reclami sulla gestione della manifestazione.
4. Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata a persone nell'espletamento della propria attività.

\*\*\*\*\*

